

ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA DI PUGLIA

Bari, 20 APR. 2004

70125 BARI - Via Gioacchino Toma, 50-52
telef. e fax 080 5560318 - fax 080 5560817

Ill.mo Signor
Avv. Ettore SBARRA
Via Egnatia 15
70100 BARI

Oggetto: **conferimento dell'incarico di assistenza legale.**

Facendo seguito alle intese intercorse, Le confermiamo la decisione di affidarLe l'incarico di assistenza legale dell'Associazione e dei suoi iscritti, secondo le clausole di seguito previste.

1. Condizioni generali

1.1 L'incarico riguarderà:

- a) la consulenza in favore dell'Associazione Regionale della Stampa di Puglia nella materia del diritto del lavoro e del diritto sindacale, secondo i quesiti posti dai suoi dirigenti, sia in riferimento a controversie che in riferimento a questioni interpretative che si pongano in fase *pre* contenziosa o stragiudiziale;
- b) l'assistenza legale diretta nei confronti dell'Associazione, su mandato del Presidente *pro tempore*, nelle materie di cui al punto che precede, in fase di contrattazione e stragiudiziale o giudiziale;
- c) l'assistenza legale, previo conferimento di mandato individuale, nei confronti degli iscritti all'Associazione Regionale della Stampa di Puglia, sia sede stragiudiziale che giudiziale;

1.2 L'incarico comprenderà lo studio della controversia, l'assistenza della parte nelle fasi stragiudiziali, tutta l'attività necessaria all'eventuale giudizio (sai che la parte sia ricorrente o convenuta), compresa la redazione di tutti gli atti necessari, l'assistenza alla parte, la comparizione in udienza, e tutto quanto si renda necessario secondo le vigenti norme professionali e deontologiche per il migliore svolgimento dell'incarico.

1.3 La sua opera si svolgerà in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale.

2. Obblighi del professionista

2.1 Ella dovrà eseguire personalmente l'incarico conferitoLe.

2.2 Nell'esecuzione dell'incarico Ella, sotto la propria personale responsabilità, potrà avvalersi di sostituti od ausiliari, sempre che la collaborazione non sia incompatibile con l'oggetto o la natura della prestazione.

2.3 Durante lo svolgimento dell'incarico Ella dovrà fornirci ogni informazione che Le venga richiesta, e sarà obbligata ad osservare il segreto professionale.

2.4 Durante l'esecuzione del presente incarico generale, Ella avrà l'obbligo – anche al di là delle norme che regolano il conflitto di interessi – di non curare contemporaneamente interessi contrapposti o comunque configgenti con quelli dell'Associazione e dei suoi iscritti.

3. Obblighi del cliente

3.1 Per l'opera di consulenza svolta in fase contrattuale o stragiudiziale, sia nei confronti diretti dell'Associazione che dei suoi iscritti, la Associazione stessa corrisponderà al professionista

3.2 Per quanto riguarda gli incarichi in fase giudiziale, tenuto conto del contenuto dell'incarico conferito e del rapporto di natura anche ideale con l'Associazione, si prevede quanto segue:

a) nelle controversie dinanzi al Tribunale del Lavoro, il cliente corrisponderà un acconto spese forfetario secondo la tabella allegata (Tab 1), in base al valore della controversia. Nel caso di esito vittorioso o di conciliazione, il professionista percepirà le competenze liquidate dal magistrato o previste nella conciliazione, senza ulteriori oneri a carico del cliente. In caso di esito negativo, sarà dovuto al professionista il rimborso delle spese sostenute;

b) nelle controversie dinanzi al Tribunale Fallimentare, oltre all'acconto spese di cui al punto che precede, sarà dovuto al professionista – all'esito della procedura e dopo la corresponsione di quanto dovuto al giornalista a carico del Fallimento o del Fondo di Garanzia – il compenso forfetario determinato in base al valore della pratica, secondo l'allegata tabella (Tab. 2).

4. Recesso

4.1 Le parti potranno motivatamente recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di mesi sei, da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4.2 Nel caso di recesso, il professionista avrà diritto al compenso ed al rimborso delle spese per l'opera prestata.

4.3 Nel caso di controversie giudiziali individuali, qualora il cliente revochi immotivatamente e senza giusta causa il mandato del professionista, ovvero, dopo avergli conferito il mandato, risolva personalmente la controversia in sede stragiudiziale senza l'assistenza di quest'ultimo, al professionista saranno dovuti gli onorari, i diritti e le spese secondo le vigenti tariffe professionali, per l'opera sino a quel momento prestata.

4.4 Nel caso di controversie giudiziali individuali, qualora il professionista rinunci per giusta causa al mandato ricevuto dal cliente, al professionista stesso saranno dovuti gli onorari, i diritti e le spese secondo le vigenti tariffe professionali, per l'opera sino a quel momento prestata.

5. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e ss. Cod. civ.


6. Adesione al contratto

Se l'accordo con le clausole di cui ai capi che precedono, La preghiamo di restituirci copia del presente contratto da Lei sottoscritto, in segno di conferma e completa accettazione.

Per accettazione di

tutte le clausole

Avv. Ettore Sparra



IL PRESIDENTE

Felice Salvati

